

CODICE DEONTOLOGICO

ASSOCIAZIONE REFLESSOLOGI ZU

Art.1 Definizione

Il codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che il Reflessologo Zu deve osservare nell'esercizio della propria professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico in cui è svolto.

Il rispetto del codice deontologico è norma imprescindibile per il fine dell'esercizio della professione.

L'adempimento delle norme contenute in questo codice, serve come sostegno basilare della coscienza collettiva e a fortificare la figura professionale, in questo modo si proietta una giusta immagine della professione nei confronti della società.

Il comportamento deve essere consono alla dignità della figura professionale, anche al di fuori dell'esercizio della professione.

Art.2 Obbligatorietà

Il Reflessologo Zu è tenuto all'assoluto rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalle responsabilità.

Art. 3 Compiti del Reflessologo Zu

Il compito del Reflessologo Zu è quello di migliorare la qualità della vita della persona con metodi naturali stimolando le risorse energetiche vitali con le tecniche della propria formazione. Educare a stili di vita salubri e in armonia con le necessità altrui.

Art. 4 Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale, che costituisce irrinunciabile diritto del Reflessologo Zu nel rispetto dei diritti dell'individuo.

Art. 5 Principi dell'attività professionale

Nell'esercizio della professione deve ispirarsi alle conoscenze proprie della disciplina che esercita, alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Art. 6 Limiti della professione

Non invadere le attività delle professioni già esistenti, riconosciute e regolamentate per legge. I limiti della professione sono quelli stabiliti dalle attuali leggi, fino a che non ne saranno emanate di specifiche per il settore. Si fa presente che violazioni in questo senso possono essere penalmente e civilmente perseguibili.

Art. 7 Obblighi per l'esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

1. Adesione al Codice Deontologico, che regola il corretto esercizio della professione e ne definisce principi e norme.
2. Avere un'assicurazione adeguata che copra i rischi da eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione.

Art. 8 Libera adesione

Il Reflessologo Zu non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente. La libera adesione da parte del cliente si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi d'autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. Il cliente potrà visionare, e su richiesta ricevere copia del codice deontologico in cui si precisa quanto segue:

1. Il Reflessologo Zu esegue un check up riflessologico.
2. Non prescrive nessun tipo di farmaco o altro per via orale.
3. Non utilizza apparecchiature elettromedicali.

4. Le tecniche applicate per l'intervento di riequilibrio non costituiscono e non sostituiscono terapie mediche.
5. Per i minorenni e gli infermi di mente, la libertà di adesione deve essere espressa dal tutore legale.
6. In presenza di esplicito rifiuto del cliente, il Reflessologo ZU deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente stesso.
7. Dichiarazione del cliente di essere a conoscenza delle competenze del Reflessologo Zu nell'ambito dell'intervento.

Art. 9 Segreto professionale.

1) Il segreto professionale è un diritto del cliente. Il segreto deve coprire tutto ciò che gli è confidato, o di cui può venire a conoscenza durante il rapporto professionale, deve conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate.

Chi si avvale di collaboratori, deve informarli dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché vi si conformino.

La rivelazione del segreto è consentita:

- a) se imposto dalla legge;
- b) se richiesto o autorizzato dall'interessato;
- c) dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull'opportunità o meno della rivelazione stessa.

Salvo per casi previsti ai punti a), b) e c) resta comunque al Reflessologo Zu, la valutazione sull'opportunità della deroga in caso di grave pericolo per la salute o l'incolumità della vita stessa del cliente o di terzi. La morte o la cessazione del rapporto con il cliente, non esime dall'obbligo del segreto.

2) La riservatezza della documentazione che riguarda gli utenti, anche se affidata a sistemi informatici, deve essere garantita e tutelata in accordo alle leggi vigenti in materia di protezione di dati personali.

3) Notizie che possono consentire l'identificazione del soggetto cui si riferiscono applicazioni scientifiche di dati, non devono essere diffuse attraverso la stampa o altri mezzi d'informazione.

Il Reflessologo Zu non collabora alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente.

La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con fine specifico di arrecare danno, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico.

Art. 10 Informazioni al cliente

La volontà del cliente, liberamente espressa, deve dirigere il comportamento del Reflessologo Zu, entro i limiti della dignità e della libertà professionale. Questi ha il dovere di dare la più serena e idonea informazione, sulle conseguenze dello stile di vita che sta conducendo e su quanto comporta per il suo benessere, tenendo conto del livello di cultura, di emotività e delle capacità di discernimento. È inoltre compito del Reflessologo Zu, renderlo consapevole ed essere disponibile ad istruirlo, riguardo i principi e le regole alle quali attenersi per il perseguimento dello stato di benessere. Ogni richiesta d'informazione in merito, da parte del cliente deve essere soddisfatta.

Art.11 Aggiornamento e formazione professionale

Il Reflessologo Zu ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.

Art. 12 Relazioni con gli altri professionisti

Il Reflessologo Zu deve mantenere buone relazioni con colleghi e professionisti che operano nell'ambito delle discipline bio-naturali, pur mantenendo fede a quanto riportato nell'art. 8.

Art. 13 Utenti in trattamento medico

Il Reflessologo Zu deve rispettare il rapporto esistente fra il cliente e il medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il cliente medesimo. Il Reflessologo Zu non deve mai, e per nessun motivo indurre il cliente a interrompere un trattamento medico o farmacologico, prescritto dal medico curante o da altri operatori sanitari.

Art. 14 Competenza

Il Reflessologo Zu ha l'obbligo di fornire al cliente un'immagine di sé e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per cui è qualificato e preparato, ed impegnandosi a non invadere campi professionali dei quali non possiede la preparazione e i requisiti. Là dove egli riconosca onestamente la non adeguatezza della sua opera, rispetto al problema specifico del cliente, o nell'eventualità che nello svolgimento della sua professione si evidenzi la necessità dell'intervento di un altro professionista, è tenuto ad informare il cliente in modo chiaro ed esplicito invitandolo a rivolgersi altrove.

Nel caso in cui il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi altrove, si rifiutasse, il Reflessologo Zu può astenersi dalla propria prestazione professionale.

Art. 15 Conoscenza delle tecniche utilizzate.

Il Reflessologo Zu è tenuto ad un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi utilizzati, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, delle caratteristiche d'impiego dei mezzi e delle tecniche che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona, e stimolarne le capacità di automiglioramento.

Art. 16 Prodotti utilizzati

Il Reflessologo Zu non utilizza, né consiglia, prodotti farmaceutici o di sintesi, o di origine fitoterapica, né per guarire una malattia, né per sopprimere sintomi di origine patologica né per nessun altro motivo.

Art. 17 Cure e guarigioni

È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole, che dia un'immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie.

Il Reflessologo Zu, conscio del suo ambito professionale, non utilizza termini o affermazioni non congrui con la sua identità professionale. Nella comunicazione con il cliente dei suoi servizi, non utilizza espressioni come: "che curerà" la sua malattia, "io ho guarito" o simili. Si attiene a espressioni come "equilibrio", "benessere", "miglioramento della qualità della vita", "seguire un programma di benessere può favorire il raggiungimento di uno stato di salute ottimale".

Il Reflessologo Zu inoltre, stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte degli utenti, scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza nei suoi riguardi.

Art. 18 Responsabilità dei propri atti professionali

Il Reflessologo Zu, consapevole del proprio ruolo e dell'ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali dei quali deve rispondere accettandone le conseguenze.

Art. 19 Competenze professionali

Il Reflessologo Zu deve garantire al cliente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi con il massimo scrupolo, dedicando al cliente il tempo necessario e fornendo, in termini comprensibili, tutte le informazioni necessarie.

Art. 20 Rifiuto della prestazione professionale

Non deve discriminare i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica, ma può rifiutare la propria opera, qualora gli sia richiesto d'intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza e le sue convinzioni, o se ritiene che il cliente non abbia fiducia nei suoi confronti, o se ritiene di non poter agire in modo efficace.

Art. 21 Continuità della prestazione professionale

Il Reflexologo Zu ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato. In caso d'indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, informando il cliente della necessità di affidarsi temporaneamente a colleghi di competenza adeguata.

Art. 22 Tariffa professionale

Nel libero esercizio della professione, pur consapevole che vale il principio generale dell'intesa diretta tra il Reflexologo Zu e il cliente ed instaurato con lo stesso il necessario rapporto di fiducia e di sostegno, il Reflexologo Zu intrattiene un rapporto professionale di rispettoso ed emotivo distacco, che conferma l'obbligatorietà dell'onorario.

Il Reflexologo Zu è tenuto a far conoscere al cliente il suo onorario, che di norma va accettato preventivamente. I compensi per le prestazioni non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Art. 23 Pubblicità e informazione al pubblico, limiti

La pubblicità e le informazioni in materia di discipline naturali devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. Il Reflexologo Zu non deve utilizzare forme di pubblicità ingannevoli e rivendicare guarigioni o effetti terapeutici miracolosi.

Art. 24 Rapporti tra operatori naturali, abuso di titoli

Il Reflessologo Zu non può, e non deve fregiarsi di titoli di cui non è in possesso, non deve inoltre avallare con tacito consenso, eventuali titoli che gli possano essere attribuiti.

Art. 25 Rispetto reciproco

I rapporti tra operatori devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, in considerazione delle attività professionali proprie e devono essere improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi. L'opportuna comunicazione tra operatori bio-naturali e delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 26 Contrasto di opinioni

I contrasti di opinioni non devono mai violare i principi di un dibattito civile ed un comportamento collegiale.

Art. 27 Solidarietà tra colleghi

I rapporti tra colleghi devono essere ispirati ai principi di giusta solidarietà nei confronti di chi è sottoposto a ingiuste accuse.

Art. 28 Proposta di consulenze

Per l'interesse del cliente, in caso sia necessario il ricorso ad altre adeguate competenze, il Reflessologo Zu deve proporre la consulenza presso professionisti o strutture idonee di specifica qualificazione.

Art. 29 Sostituzione di un collega

Chi supplisce ad un collega deve cessare la supplenza alla rinnovata disponibilità di quest'ultimo, ed è tenuto a fornire tutte le informazioni delle sedute effettuate in sua vece. E' fatto obbligo al Reflessologo Zu, di evitare qualsiasi forma di accaparramento della clientela, in violazione dei

principi di correttezza e solidarietà professionale con gli altri operatori. Si accetta un cliente già assistito da un collega solo se il cliente in questione ha definito, a tutti gli effetti, il rapporto con il Reflessologo Zu precedente.